

APPALTO GTT N. 10/2018

LOTTO 4

ALL RISKS

INCENDIO FABBRICATI, TRAM E VAL

SETTEMBRE 2017

(in armonia con la normativa italiana ed europea)

ALLEGATO 4

Polizza di Assicurazione All Risks

GTT - Gruppo Torinese Trasporti S.p.A.

CHI ASSICURIAMO

GTT - GRUPPO TORINESE TRASPORTI SpA
CORSO TURATI 19/6 10128 TORINO TO

C.F.08555280018

DECORRENZA E DURATA DEL DOCUMENTO - MODO DI PAGAMENTO DEL PREMIO

DALLE ORE 24 DEL 31/05/2018 ALLE ORE 24 DEL 31/05/2019

DURATA ANNI 1 DISDETTA NO OBBLIGO

RATEAZIONE ANNUALE

SCADENZA RATE IL 31/05

PREMIO DA PAGARE (EURO)

PREMIO NETTO

ACCESSORI

IMPONIBILE

IMPOSTE

TOTALE EURO

COASSICURAZIONE

In applicazione della normativa regolante i pubblici appalti ed in deroga all'art. 1911 C.C., in caso di coassicurazione tutti i partecipanti al contratto sono responsabili in solido nei confronti del Contraente e devono, a pena di esclusione, depositare il patto coassicurativo con clausola di delega contenente il conferimento di rappresentanza sostanziale e processuale all'Impresa delegataria nelle forme di rito.

ATTIVITA' DELL'ASSICURATO

A titolo puramente indicativo e non esaustivo:

- Gestione di servizi urbani ed extraurbani di trasporto di persone e merci su strada, ferrovia, linee metropolitane anche sotterranee e, più in generale, linee ad impianto fisso;
- La gestione di servizi a noleggio;
- La gestione di raccordi ferroviari;
- La riparazione e manutenzione di veicoli;
- La progettazione, costruzione, gestione di parcheggi, in struttura e su strada e la relativa vigilanza compresi i servizi accessori;
- La rimozione, custodia, rimessaggio e bloccaggio veicoli;
- La gestione di servizi coordinati all'assistenza alla mobilità individuale e collettiva, in qualunque modo effettuata, anche attraverso la gestione della segnaletica stradale, orizzontale e verticale, statica o elettronica o con qualunque altra tecnologia, nonché la gestione dell'informazione agli automobilisti, ai clienti del trasporto pubblico e a tutti gli altri utenti della strada, ivi compresa la vigilanza lungo le corsie e le zone riservate al trasporto pubblico; La progettazione, costruzione e gestione di impianti tecnologici finalizzati alla gestione del traffico, della circolazione, del segnalamento stradale e ferroviario;
- La progettazione, costruzione e gestione di infrastrutture e servizi di interesse turistico, compresa l'attività di agenzia di viaggio;
- La progettazione, realizzazione e gestione di servizi di mobilità integrativi del trasporto pubblico;
- L'acquisto, la costruzione, la vendita, la ristrutturazione, la locazione, la gestione e la manutenzione di impianti di rifornimento, compressione, stoccaggio e distribuzione di gas metano, di idrogeno, di gas di petrolio liquefatto, di benzine e di carburanti in genere, di officine ed impianti di lavaggio mezzi;
- Il commercio all'ingrosso ed al minuto di gas metano, di idrogeno, di gas di petrolio liquefatto, di benzine e di carburanti in genere;
- Il trasporto per conto proprio o di terzi di gas metano, di idrogeno, di gas di petrolio liquefatto, di benzine e di carburanti in genere;
- La gestione di flotte, di depositi o di officine di veicoli alimentati con combustibili gassosi o con qualsivoglia altro carburante;
- La gestione, la manutenzione, la pulizia ed il rimessaggio di veicoli a metano o alimentati con combustibili gassosi o con qualsivoglia altro carburante;
- Lo svolgimento di ogni altra attività comunque correlata ai veicoli a metano o alimentati con combustibili gassosi o alternativi al petrolio in genere;
- L'acquisto, la costruzione, la vendita, la ristrutturazione, la locazione, la gestione, l'assistenza tecnica e la manutenzione di impianti e sistemi energetici, inclusi quelli da energie rinnovabili;
- Ogni altra attività necessaria e correlata alla mobilità delle persone e delle merci ed al rifornimento di veicoli, comprese le attività di studio e consulenza, nonché gli studi di fattibilità, ricerche di mercato, la consulenza, le valutazioni di congruità tecnico-economica e di impatto ambientale, la progettazione, la direzione lavori, i collaudi tecnici e amministrativi, e gli audit energetici per impianti e sistemi energetici, inclusi quelli da energie rinnovabili

- La società ha ancora per oggetto la promozione, progettazione, direzione lavori, costruzione, esercizio, coordinamento tecnico e finanziario di altri servizi anche ausiliari e affini a quelli indicati in qualunque modo attinenti all'oggetto. La società potrà compiere tutte le operazioni che risulteranno necessarie ed utili per il conseguimento degli scopi sociali; tra l'altro potrà porre in essere operazioni immobiliari, mobiliari, commerciali, industriali e finanziarie e, quindi, qualunque atto collegato al raggiungimento dello scopo sociale, con tassativa esclusione delle sollecitazioni del pubblico risparmio ai sensi dell'art. 18 della legge n. 216 del 7 giugno 1974 e successive modificazioni, dell'esercizio nei confronti del pubblico delle attività di cui all'art. 4 comma 2, della legge n. 197 del 5 luglio 1991, delle attività di cui alla legge n. 1 del 2 gennaio 1991 e di quelle previste dal decreto legislativo 1 settembre 1993 n. 385.
- La società, nel rispetto dell'eccezione di cui al precedente comma, potrà infine esercitare tutte le attività di cui sopra in via diretta od assumendo partecipazioni ed interessenze in altre società o imprese, ecc., sia italiane che straniere, aventi oggetto analogo, affine o complementare al proprio e potrà prestare garanzie reali e/o personali per obbligazioni sia proprie che di terzi ;
- Attività che comportino il ricorso a prestazioni di terzi, con i quali non vi siano rapporti di lavoro subordinato o parasubordinato;
- L'attività denominata "servizi di navigazione sul PO"

E' compresa ogni altra attività collaterale, complementare, accessoria, previdenziale, assistenziale, sociale, sportiva, ricreativa, nulla escluso o eccettuato, nell'ambito degli interessi imprenditoriali dell'Azienda in ottemperanza a quanto indicato nel certificato della Camera di Commercio.

SEZIONI DI POLIZZA OPERANTI

SEZIONE I - Danni Materiali e Diretti	OPERANTE
SEZIONE II - Danni Indiretti da Eventi Assicurati alla Sezione I	NON OPERANTE
SEZIONE III - Furto	OPERANTE

Ciò premesso si assicura:

SCHEDA A)

ELENCO IMMOBILI CON STIMA

FABBRICATI + IMPIANTI

2018

Dir. Gen. C.Turati 19/6	6.007.632,05
Gerbido	32.228.315,30
Venaria	31.604.304,64
San Paolo - Impianti Fissi	17.692.537,55
Off. Centrale - Tortona	41.111.290,58
CRAL v.Monginevro	367.065,09
Colonia Igea Marina	2.532.749,15
Cabina Tiraboschi	526.126,64
Cabina Continassa	1.137.901,79
Cabina Mughetti	139.484,74
Cabina Raffaello	489.420,13
Cabina Exilles	489.420,13
Cabina Galimberti	489.420,13
Cabina Duca d'Aosta	489.420,13
Deposito Chivasso	485.214,18
Deposito Rubiana	171.297,04
Deposito Condove	183.532,55
Park Palagiustizia	19.576.805,04
Park Ventimiglia	1.223.550,32
Park Marochetti	2.202.390,57
Nizza	22.146.260,70
Staz. Caselli Sassi-Superga	3.915.361,01
CRAL v. Avondo	3.352.527,86
Satti Canavesana	3.882.733,00
Torino-Ceres	7.280.124,37
più Altri Fabbricati Satti	
Park Fontanesi	4.853.416,25
Deposito e Uff Fontanesi	970.683,25
Park D'azeglio/Galilei	7.886.801,41
Park Racconigi	6.066.770,31
Park Nizza	4.246.739,22

Park Isonzo	2.790.714,35
Park Valdo Fusi	5.460.093,29
con piazza Giardino	10.196.252,63
Corso Francia 6	2.039.250,53
Park Lera	2.814.165,72
Park Santo Stefano	5.998.455,42
Park San Carlo	10.215.086,59
Park Torre Romana	7.301.842,40
Park Molinette	5.556.957,68
Park Caio Mario	1.255.872,44
Park Stura	7.146.247,57
Park Sofia	2.676.516,32
Park Buenos Aires	1.865.914,23
Park Siracusa - Sebastopoli	1.998.465,51
Park Fermi	1.057.647,09
Park Richelmy	1.813.500,00
Park Fortino	1.613.259,38
Park Gardino	3.332.306,25
Park Modena	666.461,25
Park Venchi Unica	8.848.066,50
Turati 11/D	591.382,65
v.G.Bruno	1.141.980,29
Alba	2.049.650,71
Canale	336.476,34
Cumiana	613.794,02
Forno	367.105,88
Gassino	345.418,45
Giaveno	1.047.440,63
Ivrea	1.141.980,29
Orbassano	748.099,06
Vanchiglia	804.382,37
v. Fiochetto	2.418.689,79
Corso Brescia	591.382,67
Park V° Padiglione	13.459.053,47
Park Ancona	4.586.753,89

Totale Fabbricati + Impianti **338.639.960,76**

Totale Macchinari **47.319.272,83**

**Compresi i Macchinari di cui alle
Condizioni Particolari valide per la Sezione I – Punto 32)**

SCHEDA B)

POLIZZA INCENDIO - TRAM e VAL n.

FRANCHIGIA € 10.000,00

	N.AZ.	TIPO VEICOLO	Anno Immatr.	2018	STAB.
1	5000	T.P.R. FIAT	1989/1992	76.000,00	SP
2	5001	T.P.R. FIAT	1989/1992	76.000,00	SP
3	5002	T.P.R. FIAT	1989/1992	76.000,00	SP
4	5003	T.P.R. FIAT	1989/1992	76.000,00	SP
5	5004	T.P.R. FIAT	1989/1992	76.000,00	SP
6	5005	T.P.R. FIAT	1989/1992	76.000,00	TO
7	5006	T.P.R. FIAT	1989/1992	76.000,00	TO
8	5007	T.P.R. FIAT	1989/1992	76.000,00	TO
9	5008	T.P.R. FIAT	1989/1992	76.000,00	TO
10	5009	T.P.R. FIAT	1989/1992	76.000,00	TO
11	5010	T.P.R. FIAT	1989/1992	76.000,00	TO
12	5011	T.P.R. FIAT	1989/1992	76.000,00	TO
13	5012	T.P.R. FIAT	1989/1992	76.000,00	TO
14	5013	T.P.R. FIAT	1989/1992	76.000,00	TO
15	5014	T.P.R. FIAT	1989/1992	76.000,00	TO
16	5015	T.P.R. FIAT	1989/1992	76.000,00	TO
17	5016	T.P.R. FIAT	1989/1992	76.000,00	TO
18	5017	T.P.R. FIAT	1989/1992	76.000,00	TO
19	5018	T.P.R. FIAT	1989/1992	76.000,00	TO
20	5019	T.P.R. FIAT	1989/1992	76.000,00	TO
21	5020	T.P.R. FIAT	1989/1992	76.000,00	TO
22	5022	T.P.R. FIAT	1989/1992	76.000,00	VE
23	5023	T.P.R. FIAT	1989/1992	76.000,00	VE
24	5024	T.P.R. FIAT	1989/1992	76.000,00	VE
25	5025	T.P.R. FIAT	1989/1992	76.000,00	VE
26	5026	T.P.R. FIAT	1989/1992	76.000,00	VE
27	5027	T.P.R. FIAT	1989/1992	76.000,00	VE
28	5028	T.P.R. FIAT	1989/1992	76.000,00	VE
29	5029	T.P.R. FIAT	1989/1992	76.000,00	VE
30	5030	T.P.R. FIAT	1989/1992	76.000,00	VE
31	5031	T.P.R. FIAT	1989/1992	76.000,00	VE
32	5032	T.P.R. FIAT	1989/1992	76.000,00	VE
33	5033	T.P.R. FIAT	1989/1992	76.000,00	VE
34	5034	T.P.R. FIAT	1989/1992	76.000,00	VE
35	5035	T.P.R. FIAT	1989/1992	76.000,00	VE
36	5036	T.P.R. FIAT	1989/1992	76.000,00	VE
37	5037	T.P.R. FIAT	1989/1992	76.000,00	VE
38	5038	T.P.R. FIAT	1989/1992	76.000,00	VE
39	5039	T.P.R. FIAT	1989/1992	76.000,00	VE
40	5040	T.P.R. FIAT	1989/1992	76.000,00	VE
41	5041	T.P.R. FIAT	1989/1992	76.000,00	VE
42	5042	T.P.R. FIAT	1989/1992	76.000,00	VE

43	5043	T.P.R. FIAT	1989/1992	76.000,00	VE
44	5044	T.P.R. FIAT	1989/1992	76.000,00	VE
45	5045	T.P.R. FIAT	1989/1992	76.000,00	VE
46	5046	T.P.R. FIAT	1989/1992	76.000,00	VE
47	5047	T.P.R. FIAT	1989/1992	76.000,00	VE
48	5048	T.P.R. FIAT	1989/1992	76.000,00	VE
49	5049	T.P.R. FIAT	1989/1992	76.000,00	VE
50	5050	T.P.R. FIAT	1989/1992	76.000,00	VE
51	5051	T.P.R. FIAT	1989/1992	76.000,00	VE
52	5052	T.P.R. FIAT	1989/1992	76.000,00	VE
53	5053	T.P.R. FIAT	1989/1992	76.000,00	VE
				4.028.000,00	
1	6000	TRAM CITYWAY	2001	475.000,00	VE
2	6001	TRAM CITYWAY	2001	475.000,00	VE
3	6002	TRAM CITYWAY	2001	475.000,00	VE
4	6003	TRAM CITYWAY	2001	475.000,00	VE
5	6004	TRAM CITYWAY	2002	475.000,00	VE
6	6005	TRAM CITYWAY	2002	475.000,00	VE
7	6006	TRAM CITYWAY	2002	475.000,00	NI
8	6007	TRAM CITYWAY	2002	475.000,00	NI
9	6008	TRAM CITYWAY	2002	475.000,00	NI
10	6009	TRAM CITYWAY	2002	475.000,00	NI
11	6010	TRAM CITYWAY	2002	475.000,00	NI
12	6011	TRAM CITYWAY	2002	475.000,00	NI
13	6012	TRAM CITYWAY	2003	475.000,00	NI
14	6013	TRAM CITYWAY	2002	475.000,00	NI
15	6014	TRAM CITYWAY	2003	475.000,00	NI
16	6015	TRAM CITYWAY	2003	475.000,00	NI
17	6016	TRAM CITYWAY	2003	475.000,00	NI
18	6017	TRAM CITYWAY	2003	475.000,00	NI
19	6018	TRAM CITYWAY	2003	475.000,00	NI
20	6019	TRAM CITYWAY	2003	475.000,00	NI
21	6020	TRAM CITYWAY	2003	475.000,00	NI
22	6021	TRAM CITYWAY	2003	475.000,00	NI
23	6022	TRAM CITYWAY	2003	475.000,00	VE
24	6023	TRAM CITYWAY	2003	475.000,00	VE
25	6024	TRAM CITYWAY	2003	475.000,00	VE
26	6025	TRAM CITYWAY	2003	475.000,00	VE
27	6026	TRAM CITYWAY	2003	475.000,00	VE
28	6027	TRAM CITYWAY	2003	475.000,00	VE
29	6028	TRAM CITYWAY	2003	475.000,00	VE
30	6029	TRAM CITYWAY	2003	475.000,00	VE
31	6030	TRAM CITYWAY	2003	475.000,00	VE
32	6031	TRAM CITYWAY	2003	475.000,00	VE
33	6032	TRAM CITYWAY	2003	475.000,00	VE
34	6033	TRAM CITYWAY	2003	475.000,00	VE
35	6034	TRAM CITYWAY	2003	475.000,00	VE
36	6035	TRAM CITYWAY	2003	475.000,00	VE
37	6036	TRAM CITYWAY	2003	475.000,00	VE
38	6037	TRAM CITYWAY	2003	475.000,00	VE

39	6038	TRAM CITYWAY	2004	475.000,00	VE
40	6039	TRAM CITYWAY	2003	475.000,00	VE
41	6040	TRAM CITYWAY	2004	475.000,00	VE
42	6041	TRAM CITYWAY	2004	475.000,00	VE
43	6042	TRAM CITYWAY	2003	475.000,00	VE
44	6043	TRAM CITYWAY	2003	475.000,00	VE
45	6044	TRAM CITYWAY	2004	475.000,00	VE
46	6045	TRAM CITYWAY	2003	475.000,00	VE
47	6046	TRAM CITYWAY	2004	475.000,00	VE
48	6047	TRAM CITYWAY	2003	475.000,00	VE
49	6048	TRAM CITYWAY	2003	475.000,00	VE
50	6049	TRAM CITYWAY	2003	475.000,00	VE
51	6050	TRAM CITYWAY	2003	475.000,00	VE
52	6051	TRAM CITYWAY	2003	475.000,00	VE
53	6052	TRAM CITYWAY	2004	475.000,00	VE
54	6053	TRAM CITYWAY	2004	475.000,00	VE
55	6054	TRAM CITYWAY	2004	475.000,00	VE
				26.125.000,00	
1	2841	RISTOCOLOR	1979/1981	213.750,00	VE
2	2823	GUSTOTRAM	1958	213.750,00	
3	D1	MOTR.SASSI-SUPERGA	1935	209.000,00	SASSI
4	D2	MOTR.SASSI-SUPERGA	1935	266.000,00	SASSI
5	D3	MOTR.SASSI-SUPERGA	1935	266.000,00	SASSI
6	D11	VETT. RIMORCHIATE	1884	52.250,00	SASSI
7	D12	VETT. RIMORCHIATE	1884	52.250,00	SASSI
8	D13	VETT. RIMORCHIATE	1884	52.250,00	SASSI
9	D14	VETT. RIMORCHIATE	1884	52.250,00	SASSI
10	T427	VEICOLO SPANDISBABBIA	1953	52.250,00	VE
11	T450	LOCOMOTORE SASSI-SUPERGA	1929	76.000,00	SASSI
				1.505.750,00	
		VETTURE STORICHE			
1	2595	MOTRICE A 2 CARRELLI	1932	133.000,00	VE
2	2592	MOTRICE A 2 CARRELLI	1932	133.000,00	VE
3	2598	MOTRICE A 2 CARRELLI	1932	133.000,00	VE
4	3501	MOTRICE A 2 CARRELLI	1948	133.000,00	VE
5	3203	MOTRICE A 2 CARRELLI	1958	133.000,00	VE
6	3279	MOTRICE A 2 CARRELLI	1959	133.000,00	VE
7	3179	MOTRICE A 2 CARRELLI	1958	133.000,00	VE
8	2847	MOTRICE A 3 CARRELLI	1958	161.500,00	VE
9	116	MOTR.SPEC.RAGAZZI	1911	95.000,00	SASSI
10	502	MOTRICE A DUE ASSI	1911	95.000,00	SASSI
11	312	ROMANA	1935	133.000,00	
12	201	BOLOGNESE	1934	133.000,00	
13	447	TRIESTINA	1938	133.000,00	
14	2759	MOTRICE 18M A 2 CARRELLI	1959	161.500,00	
				1.843.000,00	
		VETTURE STATICHE			
15	209	MOTRICE A DUE ASSI	1911	47.500,00	SASSI
16	197	MOTR. A CAVALLI	1911	80.750,00	SASSI

				128.250,00
		METROPOLITANA VAL 208		
40		METROPOLITANA VAL 208	2006	50.417.981,00
10		METROPOLITANA VAL 208	2007	13.304.745,00
2		METROPOLITANA VAL 208	2008	3.000.000,00
6		METROPOLITANA VAL 208	2009	9.450.000,00
1		TRENO LAVORI 105-106-107	2004	380.000,00
1		TRENO LAVORI 108-109-110	2004	380.000,00
60		TOTALE		76.932.726,00
		Capitale TRAM		33.630.000,00
		Capitale VAL		76.932.726,00
		TOTALE		110.562.726,00

RIEPILOGO SOMME ASSICURATE E CALCOLO DEL PREMIO

N.	Partite	Somma Assicurata	Tasso ‰	Premio Netto
1	Totale Somma assicurata Fabbricati + Impianti (come da Scheda A)	338.639.960,76		
2	Totale Somma assicurata Macchinari (come da Scheda A)	47.319.272,83		
3	Ricorso Terzi	10.000.000,00		
4	Totale somma assicurata TRAM (come da scheda B)	33.630.000,00		
5	Totale somma assicurata Metropolitana VAL 208 (come da Scheda B)	76.932.276,00		
TOTALI				

Premio alla firma sino al 31/05/2019

Premio Netto	Accessori	Imponibile	Imposte	Totale

SCHEDA DI POLIZZA

Il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato previa detrazione per singolo sinistro degli importi sotto riportati, che rimarranno sempre a carico esclusivo dell'Assicurato.

Fermo restando il disposto dell'ART. 16 - *Limite massimo di indennizzo* delle Condizioni Generali di Assicurazione, si convengono i seguenti limiti di risarcimento in eccesso alla franchigia:

Causale	Franchigia	Limiti di Risarcimento	
		per sinistro	per anno
Sezione I – Danni Materiali e Diretti	Franch. Frontale	Limite Locale	Limite Locale
Per tutti gli eventi prestati con la presente polizza Salvo: TRAM e Metropolitana VAL 208 non parcheggiati nei depositi Salvo:	€ 25.000,00 € 10.000,00	€ 50.000.000,00	€ 50.000.000,00
Fenomeno elettrico ed elettronico	€ 25.000,00	€ 100.000,00	€ 100.000,00
Colaggio da impianti automatici di estinzione	€ 25.000,00	€ 50.000,00	€ 100.000,00
Denaro e Valori	€ 25.000,00	€ 50.000,00	€ 50.000,00
Franamento e smottamento del terreno	€ 25.000,00	€ 100.000,00	€ 100.000,00
Maggiori costi	€ 25.000,00	€ 500.000,00	€ 500.000,00
Ricorso terzi	€ 25.000,00	€ 10.000.000,00	€ 10.000.000,00
Onorari architetti e consulenti	€ 25.000,00	€ 100.000,00	€ 100.000,00
Rottura accidentale Vetri e cristalli	€ 25.000,00	€ 50.000,00	€ 50.000,00
Spese di demolizione e sgombero - di cui per tossici e nocivi	€ 25.000,00	€ 1.000.000,00 € 100.000,00	€ 1.000.000,00 € 100.000,00
Crollo - collasso strutturale dei fabbricati	€ 25.000,00	€ 100.000,00	€ 100.000,00
Beni di valore artistico	€ 25.000,00	€ 50.000,00	€ 50.000,00
Acqua condotta e Spese di ricerca e riparazione danni da acqua condotta	€ 25.000,00	€ 50.000,00	€ 50.000,00
Perdita pigioni	€ 25.000,00	15% singola unità	€ 1.000.000,00
Sezione II – Danni Indiretti	Franch. Frontale	Limite Locale	Limite Locale
NON OPERANTE			

Sezione III – Furto	Franch. Frontale	Limite Locale	Limite Locale
Per tutti gli eventi Mezzi di chiusura dei locali non conformi (24/B)	€ 25.000,00 Scoperto 20% Minimo 25.000,00	€ 100.000,00	€ 100.000,00
Salvo:			
Denaro e valori posti in cassetti chiusi a chiave	€ 25.000,00	€ 50.000,00	€ 50.000,00
Guasti cagionati dai ladri ai locali ed agli infissi	€ 25.000,00	€ 10.000,00	€ 10.000,00

Cumulativamente per le Sezioni I e II di polizza	Franch. Frontale	Limite Locale	Limite Locale
Per tutti gli eventi salvo:	€ 25.000,00	€ 50.000.000,00	€ 50.000.000,00
Eventi sociopolitici	€ 100.000,00	70% della somma assicurata di ogni località	€ 20.000.000,00
Terremoto	€ 100.000,00	70% della somma assicurata di ogni località	€ 15.000.000,00
Inondazioni, alluvioni ed allagamenti	€ 100.000,00	50% della somma assicurata di ogni località	50% della somma assicurata di ogni località
Sovraccarico di neve e Ghiaccio e gelo	€ 100.000,00	€ 500.000,00	€ 500.000,00
Terrorismo	€ 100.000,00	€ 15.000.000,00	€ 15.000.000,00
Eventi atmosferici	€ 25.000,00	70% della somma assicurata di ogni località	70% della somma assicurata di ogni località
Onorari dei periti	€ 25.000,00	€ 100.000,00	€ 100.000,00

DEFINIZIONI

Ai seguenti termini, le Parti attribuiscono convenzionalmente il significato qui precisato:

Assicurazione:

il contratto di assicurazione.

Polizza:

il documento che prova l'assicurazione.

Contraente:

il soggetto che stipula l'assicurazione.

Assicurato:

il soggetto il cui interesse è protetto dall'assicurazione.

Società:

l'impresa assicuratrice.

Premio:

la somma dovuta dal Contraente alla Società.

Rischio:

la probabilità che si verifichi il sinistro e l'entità dei danni che possono derivarne.

Sinistro:

il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata la garanzia assicurativa.

Indennizzo:

la somma dovuta dalla Società in caso di sinistro.

Franchigia:

l'importo prestabilito che in caso di sinistro l'Assicurato tiene a suo carico e per il quale la Società non riconosce l'indennizzo.

Scoperto:

percentuale della somma liquidabile a termini di polizza che rimane a carico dell'Assicurato per ciascun sinistro.

Fabbricati:

l'intera costruzione edile e tutte le opere murarie e di finitura compresi fissi ed infissi ed opere di fondazione o interrato ed escluso solo quanto compreso nelle definizioni di macchinario.

Macchinario:

macchine, impianti, serbatoi, tubazioni, attrezzi, utensili e relativi ricambi e basamenti impianti e mezzi di sollevamento, pesa nonché traino e trasporto non iscritti al P.R.A. - impianti idrici, termici, elettrici, di condizionamento, di segnalazione e comunicazione – mobilio industriale, di ufficio, cancelleria - macchine per ufficio in genere - indumenti, quant'altro costituisce l'attrezzatura, l'arredamento, le dotazioni dell'industria, nonché apparecchiature ed impianti elettronici.

Merci:

merci - materie prime - ingredienti di lavorazione e prodotti dell'industria, semilavorati e finiti, scorte e materiali di consumo, imballaggi, supporti, scarti e ritagli di lavorazione compresi le imposte di fabbricazione e i diritti doganali.

Incendio:

combustione, con fiamma, di beni materiali al di fuori di appropriato focolare, che può autoestendersi e propagarsi.

Esplosione:

sviluppo di gas o vapori ad alta temperatura e pressione, dovuto a reazione chimica che si autopropaga con elevata velocità.

Scoppio:

repentino dirompersi di contenitori per eccesso di pressione interna di fluidi non dovuto a esplosione. Gli effetti del gelo e del "colpo d'ariete" non sono considerati scoppio.

Volume di affari:

quanto pagato o pagabile all'Assicurato per merci vendute e consegnate e per servizi resi durante l'attività dichiarata nel luogo sopra specificato nel quale l'attività stessa si svolge.

Profitto Lordo:

la differenza fra l'ammontare del volume di affari addizionato alle rimanenze finali e l'ammontare delle rimanenze iniziali addizionato agli acquisti di merci (al netto degli sconti ottenuti) e gli altri costi di esercizio non assicurati in seguito indicati. Le rimanenze iniziali e quelle finali devono essere determinate secondo i normali metodi contabili dell'Assicurato.

Periodo di Indennizzo:

il periodo che ha inizio al momento del sinistro, avente come limite la durata specificata in polizza, durante il quale i risultati dell'attività dichiarata risentono delle conseguenze del sinistro. Esso non viene modificato per effetto della scadenza, della risoluzione o sospensione del contratto avvenuti posteriormente alla data del sinistro.

Retribuzioni:

gli emolumenti lordi di tutti i dipendenti ed i relativi contributi a carico dell'Assicurato nonché gli accantonamenti per indennità di anzianità e di previdenza.

Furto:

l'impossessamento di cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, al fine di trarne ingiusto profitto per sé o per altri.

CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE

Norme che regolano l'assicurazione in Generale – comuni a tutte le sezioni

ART. 1 - Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente o dell'Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi degli artt. 1892, 1893 e 1894 C.C.

ART. 2 - Pagamento del premio e decorrenza della garanzia

L'assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in polizza se il premio o la prima rata di premio sono stati pagati, altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento.

I premi devono essere pagati alla Società.

Se il Contraente non paga i premi o le rate di premio successivi, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del 15° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, fermi le successive scadenze ed il diritto della Società al pagamento dei premi scaduti ai sensi dell'art. 1901 C.C.

ART. 3 - Durata del contratto

Il contratto ha validità dal 31/05/2018 al 31/05/2019 e non è tacitamente rinnovabile alla scadenza del 31/05/2019.

Tuttavia, a richiesta del Contraente, verrà concessa proroga fino a sei mesi.

In tale ipotesi il premio relativo al periodo di proroga verrà conteggiato sulla base di 1/365 (1/366 in caso di anno bisestile) del premio della polizza scaduta per ogni giorno di copertura.

ART. 4 - Modifiche dell'assicurazione

Le eventuali modifiche dell'assicurazione devono essere provate per iscritto.

ART. 5 - Aggravamento del rischio

Il Contraente o l'Assicurato deve dare comunicazione scritta alla Società di ogni aggravamento del rischio.

Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dalla Società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi dell'art. 1898 C.C.

ART. 6 - Diminuzione del rischio

Nel caso di diminuzione del rischio la Società è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successivi alla comunicazione del Contraente o dell'Assicurato ai sensi dell'art. 1897 C.C. e rinuncia al relativo diritto di recesso.

ART. 7 - Titolarità dei diritti nascenti dalla polizza

Le azioni, le ragioni ed i diritti nascenti dalla polizza non possono essere esercitati che dal Contraente e dalla Società.

Spetta in particolare al Contraente compiere gli atti necessari all'accertamento ed alla liquidazione dei danni.

L'accertamento e la liquidazione dei danni così effettuati sono vincolanti anche per l'Assicurato, restando esclusa ogni sua facoltà di impugnativa.

L'indennizzo liquidato a termini di polizza non può tuttavia essere pagato se non nei confronti o col consenso dei titolari dell'interesse assicurato.

ART. 8 - Ispezione delle cose assicurate

La Società ha sempre il diritto di visitare le cose assicurate e l'Assicurato ha l'obbligo di fornirle tutte le occorrenti indicazioni ed informazioni.

ART. 9 - Obblighi in caso di sinistro

In caso di sinistro il Contraente o l'Assicurato deve:

- a)** fare quanto gli è possibile per evitare o diminuire il danno; le relative spese sono a carico della Società secondo quanto previsto dalla legge ai sensi dell'art. 1914 C.C.
 - b)** darne avviso alla Società entro 5 giorni da quando ne ha avuto conoscenza ai sensi dell'art. 1913 C.C.
 - c)** eseguire con la dovuta diligenza e permettere che siano eseguiti tutti quegli interventi che siano ragionevolmente attuabili per ridurre al minimo ogni interruzione o intralcio che il sinistro potesse causare all'attività dichiarata;
 - d)** farne denuncia nel più breve tempo possibile all'Autorità giudiziaria o di Polizia del luogo, se il fatto è causato da dolo di terzi, o, comunque, in caso d'incendio, furto, rapina; nella denuncia dovrà essere indicata la Società ed il numero di polizza;
 - e)** fornire alla Società entro i 5 giorni successivi, una distinta particolareggiata delle cose rubate o danneggiate, con l'indicazione del rispettivo valore, nonché una copia della denuncia fatta all'Autorità;
 - f)** denunciare inoltre tempestivamente la sottrazione di titoli di credito anche al debitore, nonché esperire - se la legge lo consente - la procedura di ammortamento;
 - g)** adoperarsi immediatamente, nel modo più efficace, per il recupero delle cose rubate e per la conservazione e la custodia di quelle rimaste, anche se danneggiate.
- L'inadempimento di uno di tali obblighi può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo ai sensi dell'art. 1915 C.C.
- Il Contraente o l'Assicurato deve altresì:
- h)** conservare le tracce ed i residui del sinistro fino a liquidazione del danno senza avere, per questo, diritto ad indennità alcuna;
 - i)** tenere a disposizione fino ad avvenuta liquidazione del danno tanto le cose non rubate quanto le tracce e gli indizi materiali del reato, senza avere, per tale titolo, diritto ad indennizzo;
 - j)** predisporre un elenco dettagliato dei danni subiti con riferimento alla qualità, quantità e valore delle cose distrutte, danneggiate, rubate o rapinate, nonché, a richiesta, uno stato particolareggiato delle altre cose assicurate esistenti al momento del sinistro con indicazione del rispettivo valore, mettendo comunque a disposizione i suoi registri, libri, conti, fatture o qualsiasi documento che possa essere richiesto dalla Società o dai Periti ai fini delle loro indagini e verifiche, nonché facilitare le indagini e gli accertamenti che si ritenesse opportuno esperire presso terzi;
 - k)** fornire a sue spese alla Società entro trenta giorni dalla fine del periodo di indennizzo o entro quel termine posteriore che la Società potrà consentire, uno stato particolareggiato delle perdite subite per danni indiretti;
 - l)** In caso di danno alla partita "merci" deve mettere altresì a disposizione della Società la documentazione contabile di magazzino e, per le sole aziende industriali, la documentazione analitica del costo relativo alle merci danneggiate, sia finite sia in corso di lavorazione.

ART. 10 - Esagerazione dolosa del danno

Il Contraente o l'Assicurato che esagera dolosamente l'ammontare del danno o della perdita, dichiara distrutte cose che non esistevano al momento del sinistro, occulta, sottrae o manomette cose salvate o illese, adopera a giustificazione mezzi o documenti menzogneri o fraudolenti, altera dolosamente le tracce ed i residui del sinistro o facilita il progresso di questo, altera le tracce o gli indizi materiali del reato, perde il diritto all'indennizzo.

ART. 11 - Procedura per la valutazione del danno

L'ammontare del danno è concordato dalle Parti, direttamente oppure, a richiesta di una di esse, mediante Periti nominati uno dalla Società ed uno dal Contraente con apposito atto unico.

I due Periti devono nominarne un terzo quando si verifichi disaccordo tra loro ed anche prima su richiesta di uno di essi.

Il terzo Perito interviene soltanto in caso di disaccordo e le decisioni sui punti controversi sono prese a maggioranza.

Ciascun Perito ha facoltà di farsi assistere e coadiuvare da altre persone, le quali potranno intervenire nelle operazioni peritali, senza però avere alcun voto deliberativo.

Se una delle Parti non provvede alla nomina del proprio Perito, o se i Periti non si accordino sulla nomina del terzo, tali nomine, anche su istanza di una sola delle Parti sono demandate al Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione il sinistro è avvenuto.

Ciascuna delle Parti sostiene le spese del proprio Perito; quelle del terzo Perito sono ripartite a metà.

ART. 12 - Mandato dei Periti

I periti devono:

- 1)** indagare su circostanze, natura causa e modalità del sinistro;
- 2)** verificare l'esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali e riferire se al momento del sinistro esistevano circostanze che avessero aggravato il rischio e non fossero state comunicate, nonché verificare se l'Assicurato od il Contraente ha adempiuto agli obblighi di cui all'*ART. 9 - Obblighi in caso di sinistro* delle C.G.A.;
- 3)** verificare l'esistenza, la qualità e la quantità delle cose assicurate, determinando il valore che le cose medesime avevano al momento del sinistro secondo i criteri di valutazione di cui all'*ART. 11 - Procedura per la valutazione del danno* delle C.G.A.;
- 4)** determinare i dati previsti all'*ART. 25 - Assicurazione parziale* delle C.G.A. ai fini dell'applicabilità del disposto regolato dall'articolo medesimo.
- 5)** procedere alla stima ed alla liquidazione del danno comprese le spese di salvataggio, di demolizione e sgombero.

I risultati delle operazioni peritali, concretati dai Periti concordi oppure dalla maggioranza nel caso di perizia collegiale, devono essere raccolti in apposito verbale (con allegate le stime dettagliate) da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle Parti.

I risultati delle valutazioni di cui ai punti 3), 4) e 5) sono obbligatori per le Parti, le quali rinunciano fin da ora a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di dolo, errori, violenza o di violazione dei patti contrattuali, impregiudicata in ogni caso qualsivoglia azione od eccezione inerente all'indennizzabilità dei danni.

La perizia collegiale è valida anche se un Perito si rifiuta di sottoscriverla; tale rifiuto deve essere attestato dagli altri Periti nel verbale definitivo di perizia.

I periti sono dispensati dall'osservanza di ogni formalità.

ART. 13 - Anticipo indennizzi

L'Assicurato ha diritto di ottenere, prima della liquidazione del sinistro, il pagamento di un acconto pari al 50% (cinquantapercento) dell'importo minimo che dovrebbe essere pagato in base alle risultanze acquisite, a condizione che non siano sorte contestazioni sull'indennizzabilità del sinistro stesso e che l'indennizzo complessivo sia prevedibile in almeno € 250.000 (duecentocinquantamila).

L'acconto di cui sopra non potrà comunque essere superiore a € 2.500.000,00= qualunque sia l'ammontare stimato del sinistro.

L'obbligazione nei confronti della Società non potrà essere fatta valere prima di 90 giorni dalla denuncia del sinistro e purché siano trascorsi almeno 30 giorni dalla richiesta scritta.

L'assicurata comunque provvederà alla restituzione di tale anticipo, oltre agli interessi legali maturati, qualora in un momento successivo dovesse risultare che a termini di polizza l'indennizzo non era dovuto.

ART. 14 - Recesso in caso di sinistro

Dopo ogni sinistro e fino al 60° giorno dal pagamento o rifiuto dell'indennizzo, la Società può recedere dall'assicurazione con preavviso di 30 giorni. In tale caso essa, entro quindici giorni dalla data di efficacia del recesso, rimborsa la parte di premio netto relativa al periodo di rischio non corso.

ART. 15 - Assicurazione presso diversi Assicuratori

Se sulle medesime cose e per il medesimo rischio coesistono più Assicurazioni, il Contraente o l'Assicurato deve dare a ciascun Assicuratore comunicazione degli altri contratti stipulati.

In caso di sinistro il Contraente o l'Assicurato deve darne avviso a tutti gli Assicuratori ed è tenuto a richiedere a ciascuno di essi l'indennizzo dovuto secondo il rispettivo contratto autonomamente considerato.

Qualora la somma di tali indennizzi - escluso dal conteggio l'indennizzo dovuto dall'Assicuratore insolvente - superi l'ammontare del danno, la Società è tenuta a pagare soltanto la sua quota proporzionale in ragione dell'indennizzo calcolato secondo il proprio contratto, esclusa comunque ogni obbligazione solidale con gli altri Assicuratori.

ART. 16 - Limite massimo dell'indennizzo

Salvo il caso previsto dall'art. 1914 del C.C. per nessun titolo la Società potrà essere tenuta a pagare una somma maggiore di quella assicurata.

ART. 17 - Pagamento dell'indennizzo

Verificata l'operatività della garanzia, valutato il danno come di seguito previsto e ricevuta la necessaria documentazione, la Società deve provvedere al pagamento dell'indennizzo entro 30 giorni, sempre che non sia stata fatta opposizione. Se è stata aperta una procedura giudiziaria sulla causa del sinistro il pagamento sarà fatto solo quando l'Assicurato dimostri

che il sinistro stesso non sia stato determinato da dolo dell'Assicurato medesimo o del Contraente o dei suoi Amministratori.

ART. 18 - Oneri fiscali

Gli oneri fiscali relativi al presente contratto sono a carico dell'Assicurato.

ART. 19 - Foro competente

Per qualsiasi controversia inerente alla esecuzione, interpretazione, risoluzione o altra questione inerente alla Assicurazione e/o alla Polizza è competente in via esclusiva il Foro di Torino.

ART. 20 - Rinvio alle norme di legge

Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.

ART. 21 - Validità esclusiva delle norme dattiloscritte

Si intendono efficaci e vincolanti solo le norme dattiloscritte. La firma apposta dalla Contraente su eventuali moduli standard predisposti dalla Compagnia vale solo quale presa d'atto del premio e sarà inefficace ogni eventuale richiamo ivi contenuto a condizioni generali o particolari di polizza della Società.

SEZIONE I - NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE DEI DANNI MATERIALI E DIRETTI

ART. 22 - Oggetto dell'Assicurazione

La Società indennizza i danni materiali e diretti causati alle cose assicurate, anche se di proprietà di terzi, da un evento improvviso e accidentale, qualunque ne sia la causa, salvo solo quanto espressamente escluso dall'*ART. 23 - Cose e Rischi esclusi dall'assicurazione* delle C.G.A..

L'assicurazione è prestata per Fabbricati, Macchinario e Merci come da definizioni di polizza ed esistenti nelle ubicazioni in essa indicate.

ART. 23 - Cose e Rischi esclusi dall'assicurazione

Sono esclusi i danni:

a) Subiti da:

- 1) cose o parti di esse, in fase di costruzione, montaggio, smontaggio e/o collaudo;
- 2) strade, sentieri, gallerie, miniere, ponti, strade ferrate, binari, bacini artificiali e non, dighe e condotte, pozzi, tunnel, oleodotti, gasdotti, offshore property, argini, banchine, pontili, moli e piattaforme in genere;
- 3) cose in genere durante il trasporto e/o trasferimento e relative operazioni di carico e scarico al di fuori dell'ubicazione indicata in polizza;
- 4) merci se già caricate a bordo di mezzi di trasporto di terzi,
- 5) terreni, boschi, alberi, vegetazione, coltivazioni ed animali in genere;
- 6) aeromobili, velivoli spaziali, natanti, veicoli iscritti al P.R.A. e/o soggetti alla legge 990, mezzi di trasporto a fune o su rotaie;

- 7) monete, biglietti di banca, titoli di credito, di pegno e, qualsiasi carta rappresentante un valore in genere;
- 8) archivi e simili;
- 9) modelli, stampi e simili;
- 10) supporti dati schede, per elaboratori e calcolatori elettronici, ma limitatamente ai sinistri di rottura, scondizionamento, anormale funzionamento, fenomeni elettrici di qualsiasi natura;
- 11) quadri, statue, collezioni in genere, pietre e metalli preziosi, e cose aventi valore artistico;
- 12) merci per mancata o anormale refrigerazione, surgelazione, climatizzazione, essiccazione, cottura;
- 13) cose in leasing se ed in quanto già assicurate da altre polizze;
- 14) linee aeree di distribuzione o trasmissione di energia e relative strutture di supporto al di fuori dell'area degli stabilimenti;
- 15) baracche in legno e/o plastica, capannoni pressostatici e simili e al loro contenuto;

b) Verificatisi in occasione di:

- 1) tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo o di sabotaggio organizzato, atti vandalici o dolosi, atti di guerra civile e non, di serrata, di insurrezione, di ammutinamento, di usurpazione di potere, di requisizione, di nazionalizzazione, sequestro, confisca, di occupazione militare, di invasione, salvo che l'Assicurato provi che il sinistro non ebbe alcun rapporto con tali eventi;

Con riferimento al comma che precede, per atto di terrorismo si intende, in via esemplificativa e non esaustiva, la minaccia o l'uso della forza o della violenza commessi da una persona o da un gruppo di persone su incarico od in connessione con organizzazioni terroristiche e/o governi, per scopi politici, religiosi, ideologici o comunque volti a destabilizzare il governo di altre nazioni e/o a creare panico o sconcerto nella popolazione od in parti di essa.

- 2) esplosione o emanazione di calore o di radiazioni provenienti da trasmutazione del nucleo dell'atomo, come pure in occasione di radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche, salvo che l'Assicurato provi che il sinistro non ebbe alcun rapporto con tali eventi;
- 3) terremoti, eruzioni vulcaniche, bradisismo, fenomeni tellurici;
- 4) valanghe, slavine e pressione del carico di neve;
- 5) alluvioni, inondazioni, allagamenti;
- 6) mareggiate e penetrazione di acqua marina;

c) Causati:

- 1) con dolo dell'Assicurato e/o del Contraente e/o degli Amministratori;
- 2) da difetti noti all'Assicurato, suoi Amministratori e Dirigenti all'atto della stipulazione della polizza;
- 3) da rotture, fenomeni e guasti meccanici ed elettrici in genere, scondizionamento, anormale funzionamento, errori di collaudo e/o di montaggio e smontaggio;
- 4) da errori di progettazione, errori di lavorazione che influiscono direttamente o indirettamente sulla qualità, quantità, titolo delle merci in produzione o già prodotte;
- 5) da cose o parti di esse, in fase di costruzione, montaggio, smontaggio e/o collaudo;
- 6) da franamento, cedimento o smottamento del terreno, assestamento, restringimento o espansione di fondamenta, pareti, pavimenti, solai, tetti;
- 7) da eventi atmosferici a merci all'aperto nonché macchinario posto all'aperto non fisso per destinazione;

- 8) da eventi atmosferici a fabbricati aperti da uno o più lati o incompleti nelle coperture, coperti in lastre di cemento-amianto, tettoie, baracche e/o costruzioni in legno o plastica, capannoni pressostatici, e quanto in essi contenuto;
- 9) da eventi atmosferici a gru, ciminiere, camini, cavi aerei, insegne, vetrate, lucernari anche se di plastica;
- 10) da interruzione di reazioni termiche o isothermiche che danneggino le merci in lavorazione a meno che non provocate da eventi non altrimenti esclusi;
- 11) da mancanza di energia elettrica, termica o idraulica, mancato o anormale funzionamento di apparecchiature elettroniche, di impianti di riscaldamento o di condizionamento, da materiali contenuti in forni, crogiuoli, linee ed apparecchiature di fusione, da colaggio o da fuoriuscita di liquidi infiammabili, da fuoriuscita di materiale fuso, a meno che questi eventi non siano diretta conseguenza di un sinistro, indennizzabile a termini della presente polizza, che abbia colpito le cose assicurate.

d) Sono sempre comunque esclusi i danni:

- 1) di furto, rapina, infedeltà dei dipendenti, estorsione, ammanchi in genere, smarrimento, saccheggio;
- 2) di corrosione, incrostazione, logorio, usura, ossidazione, ruggine, deterioramento, mutamento di temperatura atmosferica o ambientale naturale e non, vizio di prodotto, contaminazione (esclusi i danni provocati da fumi e gas causati da incendio, scoppio, esplosione che abbiano colpito le cose assicurate), stillicidio, umidità atmosferiche e non, smog, marciscenza in genere, fermentazione, evaporazione, perdita di peso, restringimento, alterazione di colore, sapore, consistenza o finitura, cambio di qualità, termiti, insetti, vermi, roditori, salvo che ne derivi altro danno indennizzabile ai sensi della presente polizza;
- 3) da eventi per i quali deve rispondere, in forza della garanzia prevista per legge o per contratto, il costruttore o il fornitore;
- 4) conseguenti ad ordinanze impartite dall'Autorità costituita concernenti costruzioni, riparazioni, rimpiazzi, demolizioni di cose non danneggiate nonché confische o requisizioni in genere;
- 5) da inquinamento in genere sia graduale che accidentale e le relative spese di decontaminazione, disinquinamento e risanamento delle cose assicurate, delle acque, dell'aria e del terreno;
- 6) da o riconducibili a smagnetizzazione, errata registrazione o cancellazione di dati;

7) DATA RISK

i danni, le spese, i costi e le perdite direttamente od indirettamente causati dalla impossibilità per qualsiasi computer, sistema di elaborazione dati, supporto di dati, microprocessore, circuito integrato o dispositivi similari, programma e software di proprietà o in licenza d'uso di:

- a) riconoscere in modo corretto qualsiasi data di calendario;
- b) acquisire, elaborare, salvare, memorizzare, in modo corretto qualsiasi dato od informazione o comando od istruzione in conseguenza di una non corretta collocazione temporale di una data di calendario;
- c) acquisire, elaborare, salvare, memorizzare, in modo corretto qualsiasi dato o informazione in conseguenza dell'azione di comandi predisposti all'interno di qualsiasi programma o software che causi perdita di dati o renda impossibile acquisire, elaborare, salvare, memorizzare gli stessi in modo corretto ad una certa data o dopo di essa.

La presente esclusione non pregiudica la indennizzabilità dei danni conseguenti alle cose assicurate e derivanti da incendio, fulmine, esplosione, scoppio.

8) CYBER RISK

i danni e/o le perdite riguardanti il software od i dati elettronici; si intende esclusa in particolare ogni modifica o variazione nociva dei dati elettronici, del software o dei programmi del computer che sia causata da cancellazione od alterazione della struttura originale del software o del programma stesso.

Conseguentemente sono esclusi dalla polizza:

- I danni o le perdite riguardanti dati elettronici od il software, con particolare riferimento ad ogni variazione nociva dei dati elettronici, del software o dei programmi di computer che siano causati da cancellazione od alterazione della struttura originale dei dati elettronici, del software o dei programmi medesimi, ivi comprese le perdite ed i danni riconducibili all'interruzione di attività causata dai danni stessi. La garanzia è invece estesa ai danni materiali e diretti riconducibili a perdite o danni ai dati elettronici od a software che siano diretta conseguenza di un danno materiale e diretto indennizzabile ai sensi della presente polizza;
- I danni o le perdite, anche derivanti da interruzione di attività, riconducibili ad impossibilità di utilizzo, da mancate disponibilità od accessibilità, utilizzo improprio di dati, di software o di programmi per computer.

La presente esclusione non pregiudica la indennizzabilità dei danni conseguenti alle cose assicurate e derivanti da incendio, fulmine, esplosione, scoppio.

ART. 24 - Valore delle cose assicurate e determinazione del danno

Premesso che la determinazione del danno viene eseguita separatamente per ogni singola partita della polizza, l'attribuzione del valore che le cose assicurate - illese, danneggiate o distrutte - avevano al momento del sinistro è ottenuta secondo i seguenti criteri :

I. **Fabbricati** - si stima la spesa necessaria per l'integrale costruzione a nuovo di tutto il fabbricato assicurato, escludendo soltanto il valore dell'area, al netto di un deprezzamento stabilito in relazione al grado di vetustà, allo stato di conservazione, al modo di costruzione, all'ubicazione, alla destinazione, all'uso ed a ogni altra circostanza concomitante;

II. **Macchinario** - si stima il costo di rimpiazzo delle cose assicurate con altre nuove od equivalenti per rendimento economico, al netto di un deprezzamento stabilito in relazione al tipo, qualità, funzionalità, rendimento, stato di manutenzione ed ogni altra circostanza concomitante;

III. **Merci** - si stima il valore in relazione alla natura, qualità, eventuale svalutazione commerciale, compresi gli oneri fiscali. Nelle lavorazioni industriali le merci, tanto finite che in corso di fabbricazione, vengono valutate in base al prezzo della materia grezza aumentato delle spese di lavorazione corrispondenti allo stato in cui si trovano al momento del sinistro e degli oneri fiscali; ove le valutazioni così formulate superassero i corrispondenti eventuali prezzi di mercato si applicheranno questi ultimi.

L'ammontare del danno si determina:

per fabbricati - (punto I) - applicando il deprezzamento di cui al punto I alla spesa necessaria per costruire a nuovo le parti distrutte e per riparare quelle soltanto danneggiate e deducendo da tale risultato il valore dei residui;

per macchinario/merci - (punti II e III) - deducendo dal valore delle cose assicurate il valore delle cose illese ed il valore residuo delle cose danneggiate nonché gli oneri fiscali non dovuti all'Erario.

ART. 25 - Assicurazione parziale

Se dalle stime fatte con le norme dell'articolo precedente risulta che i valori di una o più partite, prese ciascuna separatamente, eccedevano al momento del sinistro le somme rispettivamente assicurate con le partite stesse, la Società risponde del danno in proporzione del rapporto tra il valore assicurato e quello risultante al momento del sinistro.

SEZIONE II - NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE DEI DANNI INDIRETTI

COPERTURA NON OPERANTE

SEZIONE III - NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE FURTO

ART. 26 - Oggetto dell'Assicurazione

La Società indennizza i danni materiali e diretti derivati dal furto di macchinario, anche se di proprietà di terzi, a condizione che l'autore del furto si sia introdotto nei locali contenenti le cose stesse:

a) Violandone le difese esterne mediante:

1) rottura, scasso;

2) uso fraudolento di chiavi, uso di grimaldelli o di arnesi simili;

b) per via, diversa da quella ordinaria, che richieda superamento di ostacoli o di ripari mediante impiego di mezzi artificiali di particolare agilità personale;

c) in altro modo, rimanendovi clandestinamente, ed abbia poi asportato la refurtiva a locali chiusi.

Se per le cose assicurate sono previsti in polizza dei mezzi di custodia, la Società è obbligata soltanto se l'autore del furto, dopo essersi introdotto nei locali in uno dei modi sopra indicati, abbia violato tali mezzi come previsto dalla lettera a) 1).

Sono parificati ai danni del furto i guasti causati alle cose assicurate per commettere il furto o per tentare di commetterlo.

ART. 27 - Esclusioni

Sono esclusi i danni:

a) verificatisi in occasione di atti di guerra, insurrezione, tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo o sabotaggio organizzato, occupazione militare, invasione, purché il sinistro sia in rapporto con tali eventi;

b) verificatisi in occasione di incendi, esplosioni anche nucleari, scoppi, radiazioni o contaminazioni radioattive, terremoti, eruzioni vulcaniche, inondazioni ed altri sconvolgimenti della natura, purché il sinistro sia in rapporto con tali eventi;

c) agevolati con dolo o colpa grave dal Contraente, dall'Assicurato, dagli Amministratori o dai Soci a responsabilità illimitata;

d) connessi od agevolati con dolo o colpa grave:

1) da persone del fatto delle quali il Contraente o l'Assicurato deve rispondere;

2) da incaricati della sorveglianza delle cose stesse o dei locali che le contengono;

e) avvenuti a partire dalle ore 24 del quarantacinquesimo giorno se i locali contenenti le cose assicurate rimangono per più di 45 giorni consecutivi disabitati o, qualora non si tratti di abitazione, incustoditi.

- f) a gioielli, preziosi, carte valori, titoli di credito in genere e denaro, ed oggetti costituiti anche parzialmente in metallo prezioso.
- g) indiretti quali i profitti sperati, i danni del mancato godimento od uso o di altri eventuali pregiudizi;
- h) causati alle cose assicurate da incendi, esplosioni o scoppi provocati dall'autore del sinistro;

ART. 28 - Determinazione dell'ammontare del danno

L'ammontare del danno è dato dal valore che le cose sottratte avevano al momento del sinistro o dal costo di riparazione delle cose danneggiate, col limite del valore che le stesse avevano al momento del sinistro.

ART. 29 - Riduzione delle somme assicurate a seguito di sinistro e loro reintegro

In caso di furto o rapina i limiti di indennizzo alle singole partite si intendono ridotti, con effetto immediato e fino al termine del periodo di assicurazione in corso, di un importo uguale a quello del danno rispettivamente indennizzabile al netto di eventuali franchigie o scoperti senza corrispondente restituzione del premio.

ART. 30 - Primo Rischio Assoluto

La presente Sezione di Polizza è prestata a Primo Rischio Assoluto, e cioè senza applicare la regola proporzionale di cui all'art. 1907 C.C.

ART. 31 - Pagamento dell'indennizzo

Verificata l'operatività della garanzia e valutato il danno, la Società provvede al pagamento dell'indennizzo entro 30 giorni dalla data dell'atto di liquidazione del danno, sempre che non sia stata fatta opposizione e dalla documentazione attestante il risultato delle indagini preliminari relative al reato non si evidenzi alcuno dei casi previsti dall'*ART. 27 - Esclusioni* delle C.G.A., lettere c) e d).

Se l'Assicurato è una impresa soggetta a procedura concorsuale la Società, prima del pagamento, può richiedere:

- l'attestazione del tribunale civile circa la non apertura di procedure di fallimento, concordato preventivo ed altri simili procedure concorsuali;
- il certificato di iscrizione alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura.

Ai sensi degli articoli 1341 e 1342 del Codice Civile il Contraente dichiara di approvare espressamente le disposizioni degli articoli sotto specificati delle Norme e Condizioni della presente polizza:

Condizioni Generali di assicurazione

Art. 10 (Perdita del diritto all'indennizzo nel caso di esagerazione dolosa del danno e di altri comportamenti fraudolenti);

Art. 11 (Procedura per la valutazione del danno);

Art. 14 (Diritto di recesso della Compagnia dopo ogni denuncia di sinistro);

Art. 15 (Assicurazioni presso diversi Assicuratori; obbligo di richiedere l'indennizzo a ciascun Assicuratore; esclusione di responsabilità solidale con gli altri Assicuratori);

Art. 17 (Pagamento dell'indennizzo: sospensione in caso di procedura giudiziaria).

Art. 19 (Deroga alla competenza territoriale dell'Autorità Giudiziaria);

**IL CONTRAENTE
(Timbro e firma)**

Condizioni Particolari valide per la Sezione I – Danni Materiali e Diretti

1) PRECISAZIONE Definizione “TRAM” e “Metropolitana VAL 208”

TRAM e Metropolitana VAL: Mezzo di trasporto pubblico su rotaie, come elenco riportato nella Scheda B).

2) PRECISAZIONE ENTI MOBILI

A parziale deroga dell'ART. 23 - *Cose e Rischi esclusi dall'assicurazione* punto 6) e a maggior precisazione di quanto indicato nel testo di polizza, si intendono esclusi gli enti mobili anche non iscritti al PRA ad eccezione dei mezzi di trasporto su rotaie (vetture della metropolitana e vetture tramviarie) di cui alle relative partite di polizza (Scheda B).

3) PRECISAZIONE

In relazione alla copertura delle carrozze della metropolitana e delle vetture tramviarie, si precisa che si intendono esclusi tutti i costi relativi a pulizia e ripristino delle vetture da graffiti ed affini (affissioni, incisioni, ecc.).

4) PRECISAZIONE TERREMOTO

Agli effetti della garanzia Terremoto, di cui alla Condizione Particolare 12), si precisa che sono esclusi dalla copertura i “TRAM” (Mezzo di trasporto pubblico su rotaie) .

5) PRECISAZIONE INONDAZIONI, ALLUVIONI ED ALLAGAMENTI

Agli effetti della garanzia Inondazioni, alluvioni, allagamenti, di cui alla Condizione Particolare 13), si precisa che sono esclusi dalla copertura i “TRAM” (Mezzo di trasporto pubblico su rotaie).

6) PRECISAZIONE EVENTI ATMOSFERICI

Agli effetti della garanzia Eventi Atmosferici, si precisa che sono esclusi dalla copertura i “TRAM” e le “Metropolitane VAL 208”.

7) PRECISAZIONE ESCLUSIONE COPERTURA DANNI INDIRECTI

Si precisa che si intendono espressamente esclusi dalle coperture prestate dalla presente polizza i danni indiretti e le perdite da interruzione di esercizio.

8) DEROGA ALLA PROPORZIONALE

A parziale deroga dell'ART. 25 - *Assicurazione parziale* delle C.G.A. Sezione I, si conviene tra le Parti che non si farà luogo all'applicazione della proporzionale per quelle partite la cui somma assicurata maggiorata del 20% non sia inferiore al valore risultante al momento del sinistro; qualora inferiore, il disposto dell'ART. 25 rimarrà operativo in proporzione del rapporto tra la somma assicurata così maggiorata ed il valore suddetto.

Si precisa che il disposto della presente Condizione Particolare non trova applicazione per le Partite soggette a Leeway o stima preventiva.

9) DIMINUZIONE DI VALORI

Si conviene tra le Parti che, in caso di documentata diminuzione di valori assicurati la riduzione di premio decorre dal giorno successivo all'avvenuta notifica e la Società rimborserà la corrispondente quota di premio imponibile pagata e non goduta.

10) EVENTI SOCIOPOLITICI

A parziale deroga dell'ART. 23 - *Cose e Rischi esclusi dall'assicurazione* b) 1), delle C.G.A., la Società risponde dei danni materiali e diretti causati alle cose assicurate, verificatisi in occasione di tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti vandalici o dolosi.

In nessun caso la Società risarcirà somma superiore al limite indicato nella SCHEDA DI POLIZZA, il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato previa detrazione per singolo sinistro dell'importo ivi indicato.

11) FENOMENO ELETTRICO ED ELETTRONICO

A parziale deroga dell'ART. 23 - *Cose e Rischi esclusi dall'assicurazione* c) 3) della Sezione I, la Società risponde dei danni materiali e diretti di fenomeno elettrico a macchine ed impianti elettrici, apparecchi e circuiti compresi, per effetto di correnti, scariche ed altri fenomeni elettrici da qualsiasi motivo occasionati. Sono altresì risarcibili i danni a macchine ed impianti aventi componentistica elettronica di controllo e/o comando, escluso comunque i calcolatori, elaboratori elettronici e loro terminali se non connessi a tali macchinari e non afferenti il ciclo produttivo, facenti parte dei laboratori e del centro di elaborazione dell'Azienda nonché le macchine elettrocontabili d'ufficio in genere.

La Società non risponde dei danni dovuti a difetti noti all'Assicurato e quelli dei quali deve rispondere, per legge o contratto, il costruttore, il fornitore o riconducibili ad una carenza di manutenzione nonché dei danni la cui causa sia normalmente compresa nei contratti di assistenza tecnica per quanto concerne la componentistica elettronica;

Sono altresì esclusi i danni:

- a) derivanti da interruzione, totale o parziale di processi lavorativi;
- b) da alterazione di prodotti conseguente alla sospensione del lavoro;
- c) da alterazione od omissione di controlli o manovre;
- d) che non riguardino la materialità degli enti assicurati.

Per la presente garanzia non è operante il disposto dell'ART. 25 - *Assicurazione parziale* delle C.G.A..

In nessun caso la Società risarcirà somma superiore al limite indicato nella SCHEDA DI POLIZZA, il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato previa detrazione per singolo sinistro dell'importo ivi indicato.

12) TERREMOTO

A parziale deroga dell'ART. 23 - *Cose e Rischi esclusi dall'assicurazione* b) 3) delle C.G.A., la Società risponde dei danni materiali e diretti subiti dagli enti assicurati per effetto di terremoto, intendendosi per tale un sommovimento brusco e repentino della crosta terrestre dovuto a cause endogene.

La Società non risponde dei danni:

- a. causati da esplosione, emanazione di calore o radiazione provenienti da trasmutazioni del nucleo dell'atomo o da radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche, anche se i fenomeni medesimi risultassero originati da terremoto;
- b. causati da eruzione vulcanica, da inondazione, da maremoto;
- c. causati da mancata od anormale produzione o distribuzione di energia elettrica, termica o idraulica, salvo che tali circostanze siano connesse al diretto effetto del terremoto sugli enti assicurati;
- d. di furto, smarrimento, rapina, saccheggio o imputabili ad ammanchi di qualsiasi genere;
- e. indiretti, quali cambiamenti di costruzione, mancanza di locazione, di godimento o di reddito commerciale od industriale, sospensione di lavoro o qualsiasi danno che non riguardi la materialità degli enti assicurati.

Agli effetti della presente estensione di garanzia le scosse registrate nelle 72 ore successive ad ogni evento che ha dato luogo al sinistro indennizzabile sono attribuite ad un medesimo episodio tellurico e i relativi danni sono considerati pertanto "singolo sinistro".

In nessun caso la Società risarcirà somma superiore al limite indicato nella SCHEDA DI POLIZZA, il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato previa detrazione per singolo sinistro dell'importo ivi indicato.

13) INONDAZIONI, ALLUVIONI ED ALLAGAMENTI

A parziale deroga dell'ART. 23 - *Cose e Rischi esclusi dall'assicurazione* b) 5) delle C.G.A., la Società risponde dei danni materiali e diretti subiti dagli enti assicurati per effetto di:

- Inondazione, Alluvione:

Intendendosi per tali eventi la fuoriuscita d'acqua e quanto da essa trasportato, dalle usuali sponde di corsi d'acqua o di bacini, anche se provocata da terremoto, franamento, cedimento o smottamento del terreno, quando detto evento sia caratterizzato da violenza riscontrabile su una pluralità di cose, assicurate o non, poste nelle vicinanze.

- Allagamento in genere:

Intendendosi per tale un rilevante ed inusuale accumulo di acqua all'interno dei fabbricati non dovuto ad inondazione o alluvione o a danno da acqua condotta.

La Società non risponde dei danni:

- a. causati da mareggiata, marea, maremoto, umidità, stillicidio, trasudamento, infiltrazione, guasto o rottura degli impianti automatici di estinzione;
- b. causati da mancata o anormale produzione o distribuzione di energia elettrica, termica, o idraulica, salvo che tali circostanze siano connesse al diretto effetto dell'inondazione, alluvione, allagamento sugli enti assicurati;
- c. di franamento, cedimento o smottamento del terreno;
- d. a enti mobili all'aperto;
- e. alle merci la cui base è posta ad altezza inferiore a 12 cm sul pavimento;
- f. tutti gli enti posti in locali sotto il livello di campagna.

In nessun caso la Società risarcirà somma superiore al limite indicato nella SCHEDA DI POLIZZA, il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato previa detrazione per singolo sinistro dell'importo ivi indicato.

14) SOVRACCARICO DI NEVE

A parziale deroga dell'ART. 23 - *Cose e Rischi esclusi dall'assicurazione* b) 4) delle C.G.A., la Società risponde dei danni materiali e diretti subiti dagli enti assicurati per effetto di sovraccarico di neve e conseguente crollo totale o parziale del tetto anche se relativo a tettoie o fabbricati aperti su più lati.

La Società non risponde dei danni causati:

- a. da valanghe e slavine;
- b. da gelo, ancorché conseguente a evento coperto dalla presente garanzia integrativa;
- c. ai fabbricati non conformi alle vigenti norme relative ai sovraccarichi di neve (*) ed al loro contenuto;
- d. ai fabbricati in costruzione o in corso di rifacimento (a meno che detto rifacimento sia ininfluenza ai fini della presente garanzia integrativa) ed al loro contenuto;
- e. ai capannoni pressostatici ed al loro contenuto;
- f. a lucernari, vetrate e serramenti in genere, nonché all'impermeabilizzazione, a meno che il loro danneggiamento sia causato da crollo totale o parziale del tetto o delle parti in seguito al sovraccarico di neve.

(*) - D.M. del Ministero dei Lavori Pubblici del 12/2/1982 (G.U. n. 56 del 26/2/1982):

- Aggiornamento delle norme tecniche relative ai "Criteri Generali per la verifica della sicurezza delle costruzioni e dei carichi e sovraccarichi" e successive modifiche;
- eventuali disposizioni locali.

In nessun caso la Società risarcirà somma superiore al limite indicato nella SCHEDA DI POLIZZA, il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato previa detrazione per singolo sinistro dell'importo ivi indicato.

15) GHIACCIO E GELO

La Società risponde dei danni materiali e diretti che il ghiaccio e/o il gelo possono arrecare agli impianti idrici e tecnici esistenti nei fabbricati descritti in polizza.

Sono altresì compresi i danni materiali e diretti che l'acqua fuoriuscita, a seguito di rottura dei suddetti impianti per effetto di ghiaccio e/o gelo, può arrecare alle cose ivi riposte.

La Società non risponde dei danni:

- a)** conseguenti ad usura, corrosione, imperfetta tenuta degli impianti;
- b)** riconducibili a mancata o carente manutenzione;
- c)** agli impianti posti all'esterno dei fabbricati;
- d)** alle merci poste ad altezza inferiore a 12 cm. dal suolo.

Sono comunque altresì escluse le spese sostenute per la ricerca del guasto o delle rotture degli impianti.

La garanzia è operante a condizione che l'attività svolta nei fabbricati non sia stata sospesa e/o interrotta per un periodo superiore a 72 ore antecedenti il sinistro.

In nessun caso la Società risarcirà somma superiore al limite indicato nella SCHEDA DI POLIZZA, il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato previa detrazione per singolo sinistro dell'importo ivi indicato.

16) COLAGGIO DA IMPIANTI AUTOMATICI DI ESTINZIONE

La Società risponde dei danni materiali e diretti causati alle cose assicurate da fuoriuscita di acqua a seguito di guasto o rottura di impianti automatici di estinzione, incluse le relative alimentazioni.

La Società non risponde dei danni verificatisi in occasione di lavori di installazione o riparazione, collaudi, prove, modifiche costruttive sia dell'impianto che dei locali protetti.

In nessun caso la Società risarcirà somma superiore al limite indicato nella SCHEDA DI POLIZZA, il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato previa detrazione per singolo sinistro dell'importo ivi indicato.

17) DENARO E VALORI

A parziale deroga dell'ART. 23 - *Cose e Rischi esclusi dall'assicurazione* a) 7) Sezione I si intendono assicurati gli enti descritti dal predetto comma.

La garanzia si intende prestata a primo rischio assoluto e cioè senza l'applicazione della regola proporzionale di cui all'ART. 25 - *Assicurazione parziale* della Sezione I.

Si precisa inoltre che la presente Condizione Particolare si intende operante esclusivamente per la Sezione I Danni Materiali e Diretti.

In nessun caso la Società risarcirà somma superiore al limite indicato nella SCHEDA DI POLIZZA, il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato previa detrazione per singolo sinistro dell'importo ivi indicato.

18) FRANAMENTO E SMOTTAMENTO DEL TERRENO

La Società, a parziale deroga dell'ART. 23 - *Cose e Rischi esclusi dall'assicurazione* c) 6) Sezione I, risponde dei danni materiali e diretti subiti dagli enti assicurati per effetto di franamento e smottamento del terreno e sempreché l'Assicurato abbia effettuato recenti indagini geologiche.

Agli effetti della presente garanzia si conviene che ogni evento registrato nelle 72 ore successive al verificarsi dello stesso che ha dato luogo al sinistro indennizzabile sono attribuite ad un medesimo episodio e i relativi danni sono considerati pertanto "singolo sinistro".

Si precisa inoltre che la presente Condizione Particolare si intende operante esclusivamente per la Sezione I Danni Materiali e Diretti.

In nessun caso la Società risarcirà somma superiore al limite indicato nella SCHEDA DI POLIZZA, il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato previa detrazione per singolo sinistro dell'importo ivi indicato.

19) MAGGIORI COSTI

In caso di sinistro indennizzabile a termini di polizza che provochi l'interruzione parziale o totale dell'attività dell'azienda assicurata, la Società si obbliga ad indennizzare le spese necessarie per il proseguimento dell'attività, debitamente documentate, sempreché tali spese siano sostenute durante il periodo di indennizzo e riguardino a titolo di esempio:

- l'uso di macchine o impianti in sostituzione di quelli danneggiati o distrutti;
- il lavoro straordinario, anche notturno e festivo, del personale;
- le lavorazioni presso terzi; la fornitura di energia elettrica o termica da parte di terzi;
- gli affitti di locali per il trasferimento temporaneo dell'attività compresi i relativi costi di trasferimento.

La Società non risponde delle maggiori spese conseguenti a prolungamento ed estensione dell'inattività causati da:

- scioperi, serrate, provvedimenti imposti dall'Autorità;
- difficoltà di reperimento delle merci o delle macchine / impianti imputabili ad eventi eccezionali o di forza maggiore, quali a titolo di esempio disastri naturali, scioperi che impediscano o rallentino le forniture, stati di guerra.

Per periodo di indennizzo si intende il periodo strettamente necessario per la riparazione o il rimpiazzo delle cose assicurate danneggiate o distrutte, e che avrà durata massima di 12 mesi.

Non sono indennizzabili spese sostenute successivamente alla scadenza del periodo di indennizzo.

Per la presente condizione particolare non è operante il disposto dell'ART. 25 - *Assicurazione parziale* della Sezione I.

La presente condizione particolare si intende applicabile qualora non operi la Sezione II della presente polizza.

In nessun caso la Società risarcirà somma superiore al limite indicato nella SCHEDA DI POLIZZA, il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato previa detrazione per singolo sinistro dell'importo ivi indicato.

20) RICORSO TERZI

La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato, fino alla concorrenza del massimale convenuto, delle somme che egli sia tenuto a corrispondere per capitale, interessi e spese - quale civilmente responsabile ai sensi di legge - per danni materiali e diretti cagionati alle cose di terzi da sinistro indennizzabile a termini di polizza.

L'Assicurazione è estesa ai danni derivanti da interruzioni o sospensioni - totali o parziali - dell'utilizzo di beni, nonché di attività industriali, commerciali, agricole o di servizi, entro il massimale stabilito e sino alla concorrenza del 10% del massimale stesso.

L'Assicurazione non comprende i danni

- a cose che l'Assicurato abbia in consegna o custodia o detenga a qualsiasi titolo, salvo i veicoli dei dipendenti dell'Assicurato ed i mezzi di trasporto sotto carico e scarico, ovvero in sosta nell'ambito delle anzidette operazioni, nonché le cose sugli stessi mezzi trasportate;
- di qualsiasi natura conseguenti ad inquinamento dell'acqua, dell'aria e del suolo.

Non sono comunque considerati terzi:

I. il coniuge, i genitori, i figli dell'Assicurato nonché ogni altro parente e/o affine se con lui convivente;

II. quando l'Assicurato non sia una persona fisica, il legale rappresentante, il socio a responsabilità illimitata, l'amministratore e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui al punto precedente;

III. le Società le quali rispetto all'Assicurato, che non sia una persona fisica, siano qualificabili come controllanti, controllate o collegate, a sensi dell'Art. 2359 C.C. nel testo di cui alla legge 7 giugno 1974 n. 216, nonché gli amministratori delle medesime.

L'Assicurato deve immediatamente informare la Società delle procedure civili o penali promosse contro di lui, fornendo tutti i documenti e le prove utili alla difesa e la Società avrà facoltà di assumere la direzione della causa e la difesa dell'Assicurato. L'Assicurato deve astenersi da qualunque transazione o riconoscimento della propria responsabilità senza il consenso della Società.

Quanto alle spese giudiziali si applica l'ART. 1917 del Codice Civile.

In nessun caso la Società risarcirà somma superiore al limite indicato nella SCHEDA DI POLIZZA, il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato previa detrazione per singolo sinistro dell'importo ivi indicato.

21) ONORARI ARCHITETTI E CONSULENTI

La Società, in caso di danno risarcibile a termini di polizza, rimborserà gli onorari degli architetti, ingegneri, consulenti per stime, piante, descrizioni, misurazioni, ispezioni necessariamente sostenute per la reintegrazione della perdita in caso di danno causato a fabbricati, macchinari, impianti; giusta la tabella dei loro rispettivi ordini professionali, ma non le spese sostenute per la preparazione di qualsiasi reclamo a tale riguardo.

In nessun caso la Società risarcirà somma superiore al limite indicato nella SCHEDA DI POLIZZA, il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato previa detrazione per singolo sinistro dell'importo ivi indicato.

22) SPESE DI DEMOLIZIONE E SGOMBERO

La Società risponde delle spese necessarie per demolire, sgomberare e trasportare alla più vicina discarica i residui del sinistro – esclusi comunque sia quelli rientranti nella categoria "tossici e nocivi" di cui al D.P.R. n. 915/82, e successive modificazioni ed integrazioni, sia quelli radioattivi disciplinati dal D.P.R. n. 185/64, e successive modificazioni ed integrazioni - sino alla concorrenza della somma precisata in polizza.

La presente polizza non copre:

b) i costi di rimozione di amianto e materiali contenenti amianto, salvo il caso in cui l'amianto sia stato danneggiato da incendio; fulmine; esplosione e scoppio; caduta di aeromobili, loro parti o cose trasportate; eventi sociopolitici; eventi atmosferici; colaggio da impianti automatici di estinzione, qualora prestate dalla presente polizza.

c) i costi di demolizione o i maggiori costi di ricostruzione, riparazione, demolizione e sgombero o mancato utilizzo in applicazione di qualsiasi legge o disposizione delle Autorità in materia di amianto.

d) i costi di rimozione di amianto o materiali contenenti amianto non danneggiato anche a seguito di ordinanze o leggi che impongano la rimozione od il trattamento degli stessi.

Per la presente garanzia non è operante il disposto dell'ART. 25 - *Assicurazione parziale* delle C.G.A..

La presente estensione di garanzia è prestata entro il limite del 5% dell'indennizzo pagabile, in nessun caso la Società risarcirà somma superiore al limite indicato nella SCHEDA DI POLIZZA, il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato previa detrazione per singolo sinistro dell'importo ivi indicato.

23) CROLLO - COLLASSO STRUTTURALE DEI FABBRICATI

A parziale deroga dell'ART. 23 - *Cose e Rischi esclusi dall'assicurazione* c) 6), delle C.G.A., la Società si obbliga ad indennizzare l'Assicurato dei danni materiali e diretti causati alle cose assicurate da crollo dei fabbricati, a causa di cedimento delle fondazioni o collasso delle strutture dei fabbricati assicurati.

Restano esclusi i danni causati da o conseguenti a:

- errori di progettazione o di calcolo, errore nei disegni costruttivi, o a difetto di costruzione o vizio di materiale, nonché a sovraccarico delle strutture portanti;
- i danni derivanti da modifiche dei fabbricati assicurati intervenute dopo il collaudo definitivo o successivi collaudi;
- interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria; mancata o insufficiente manutenzione;
- terremoto, maremoto, inondazioni, alluvioni, uragani, valanghe, slavine, eruzioni vulcaniche e bradisismo;
- effetti graduali degli eventi atmosferici, ossidazione, corrosione, ruggine e incrostazioni.

Si precisa inoltre che la presente Condizione Particolare si intende operante esclusivamente per la Sezione I Danni Materiali e Diretti.

In nessun caso la Società risarcirà somma superiore al limite indicato nella SCHEDA DI POLIZZA, il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato previa detrazione per singolo sinistro dell'importo ivi indicato.

24) BENI DI VALORE ARTISTICO

A parziale deroga dell'ART. 23 - *Cose e Rischi esclusi dall'assicurazione* a) 11) Sezione I, la Società risponde, senza far luogo all'applicazione del disposto di cui all'ART. 25 - *Assicurazione parziale* della Sezione I, del costo di riparazione ridotto in relazione allo stato, uso e utilizzabilità delle cose medesime, escluso qualsiasi riferimento a valore di affezione od artistico o scientifico, dei seguenti enti:

- quadri, statue, collezioni in genere, pietre e metalli preziosi, e cose aventi valore artistico;

L'indennizzo verrà corrisposto dalla Società soltanto dopo che le cose distrutte o danneggiate saranno state riparate o ricostruite e sarà comunque limitato alle spese effettivamente sostenute entro il termine di dodici mesi dal sinistro.

Si precisa inoltre che la presente Condizione Particolare si intende operante esclusivamente per la Sezione I Danni Materiali e Diretti.

In nessun caso la Società risarcirà somma superiore al limite indicato nella SCHEDA DI POLIZZA, il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato previa detrazione per singolo sinistro dell'importo ivi indicato.

25) SPESE DI RICERCA E RIPARAZIONE DANNI DA ACQUA CONDOTTA

La Società si obbliga - in caso di danno indennizzabile causato da fuoriuscita di acqua condotta - a rimborsare le spese per riparare o sostituire le tubazioni e i relativi raccordi collocati nei muri o nei pavimenti dei fabbricati assicurati nei quali la rottura accidentale si è verificata, comprese quelle necessariamente sostenute a tale scopo per la demolizione o il ripristino di parti del fabbricato.

In nessun caso la Società risarcirà somma superiore al limite indicato nella SCHEDA DI POLIZZA, il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato previa detrazione per singolo sinistro dell'importo ivi indicato.

26) PARIFICAZIONE A DANNI DA INCENDIO

Fermo quanto stabilito dalle Condizioni Generali di Assicurazione sono parificati a danni di incendio, oltre i guasti fatti per ordine delle Autorità, anche quelli prodotti dall'Assicurato o da terzi allo scopo di impedire o di arrestare l'incendio.

27) TERRORISMO E SABOTAGGIO ORGANIZZATO (valido unicamente in Italia)

A parziale deroga dell'Art. 23 – Cose e Rischi esclusi dall'assicurazione b) 1), delle C.G.A., la Società risponde dei danni materiali e diretti causati alle cose assicurate, verificatisi in occasione di atti di terrorismo e sabotaggio organizzato unicamente se avvenuti nelle ubicazioni assicurate sul territorio dello Stato Italiano.

Restano comunque esclusi:

- i danni, le perdite, i costi e le spese di qualsiasi natura direttamente o indirettamente causati da e/o derivanti da e/o in connessione con: inquinamento e/o contaminazione nucleare, biologica, chimica;
- i danni, le perdite, i costi e le spese di qualsiasi natura direttamente od indirettamente riconducibili a qualsiasi azione presa per controllare, prevenire, reprimere o, a qualsiasi titolo, per contrastare un atto di terrorismo;
- i danni causati da fuoriuscita d'acqua, e quanto da essa trasportato, dalle usuali sponde di corsi d'acqua e/o bacini, sia naturali che artificiali.

In nessun caso la Società risarcirà somma superiore al limite indicato nella SCHEDA DI POLIZZA, il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato previa detrazione per singolo sinistro dell'importo ivi indicato.

28) PERDITA DELLE PIGIONI

Se il fabbricato assicurato è colpito da sinistro indennizzabile a termini della presente polizza, la Compagnia rifonderà all'Assicurato anche quella parte di pigione che egli non potesse percepire per i locali regolarmente affittati e rimasti danneggiati.

Ciò per il tempo necessario al loro ripristino ma non oltre il limite di un anno.

In nessun caso la Società risarcirà somma superiore al limite indicato nella SCHEDA DI POLIZZA.

Per locali regolarmente affittati si intendono anche quelli occupati dall'Assicurato - proprietario - che vengono compresi nella garanzia per l'importo della pigione presumibile ad essi relativa. Viene convenuto che se al momento del sinistro la somma assicurata risulterà inferiore all'ammontare complessivo delle pigioni annuali relative a tutti i locali affittati, l'indennizzo sarà proporzionalmente ridotto a sensi delle Condizioni Generali di Assicurazione.

L'Assicurato, in relazione a quanto sopra, dichiara che sui fabbricati o sui locali regolarmente affittati non esistono assicurazioni per danni indiretti.

29) BUONA FEDE

La mancata comunicazione da parte del Contraente o dell'Assicurato di circostanze aggravanti il rischio, così come le inesatte od incomplete dichiarazioni rese all'atto della stipulazione della polizza, non comporteranno decadenza del diritto di risarcimento né riduzione dello stesso, sempreché tali omissioni od inesattezze siano avvenute in buona fede. La Società ha peraltro il diritto di percepire la differenza di premio corrispondente al maggior rischio a decorrere dal momento in cui la circostanza si è verificata.

30) OPERAZIONI PERITALI

Si conviene che, in caso di sinistro che colpisca uno o più reparti, le operazioni peritali verranno impostate e condotte in modo da non pregiudicare per quanto possibile l'attività, anche se ridotta, svolta nelle aree non direttamente interessate dal sinistro o nelle stesse porzioni utilizzabili dei reparti danneggiati.

31) SUPPORTO DATI

La Società indennizza i costi necessari ed effettivamente sostenuti per il riacquisto dei supporti dati, danneggiati, distrutti o sottratti, nonché per la ricostituzione dei dati contenuti nei supporti stessi assicurati dall'ultima copia di sicurezza effettuata, in caso di danno materiale e diretto causato a nastri o dischi magnetici, schede perforate o altri supporti dati indennizzabili in base alle condizioni tutte della presente polizza, fermo restando le esclusioni di cui alle Condizioni Generali di Assicurazione.

Non sono indennizzabili i costi dovuti a errata registrazione, a cancellazione per errore e a cestinatura per svista. Se la ricostituzione non è necessaria o non avviene entro un anno dal sinistro, vengono indennizzate le sole spese per il riacquisto dei supporti di dati privi di informazione.

L'assicurazione è prestata a primo rischio assoluto senza applicazione della regola proporzionale e con un limite di indennizzo pari a Euro 50.000,00 per sinistro e anno.

32) MACCHINARI

Si precisa che i seguenti beni:

- N. 2 Server del Servizio Informatico aziendale (Euro 500.000)
- Centrale Operativa Parcheggi (Euro 400.000)
- Centrale Operativa Ferrovie (Euro 600.000)

sono inclusi in garanzia in quanto facenti parte della Partita 2 – “Macchinari” di polizza

Condizioni Particolari valide per la Sezione III – Furto

1) PRECISAZIONE

A parziale deroga dell'ART. 26 – Oggetto dell'Assicurazione, delle Norme che regolano l'assicurazione Furto, si precisa che la Società indennizza i danni materiali e diretti derivati da furto di denaro e valori purché depositati in cassetti chiusi a chiave, fermo quanto previsto alla Clausola 3) Mezzi di chiusura dei locali (24/B).

2) GUASTI CAGIONATI DAI LADRI AI LOCALI ED AGLI INFISSI

L'assicurazione si intende estesa ai guasti cagionati dai ladri alle parti del fabbricato assicurato, costituenti i locali che contengono le cose assicurate ed agli infissi posti a riparo e protezione degli accessi ed aperture dei locali stessi - ivi comprese eventuali camere di sicurezza e corazzate (esclusi i contenuti) e le rispettive porte - in occasione di furto o rapina consumati o tentati.

In nessun caso la Società risarcirà somma superiore al limite indicato nella SCHEDA DI POLIZZA, il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato previa detrazione per singolo sinistro dell'importo ivi indicato.

3) MEZZI DI CHIUSURA DEI LOCALI (24/B)

L'assicurazione è prestata alla condizione, essenziale per l'efficacia del contratto, che ogni apertura verso l'esterno dei locali contenenti le cose assicurate, situata in linea verticale a meno di 4 metri dal suolo o da superfici acquee nonché da ripiani accessibili o praticabili, per via ordinaria dall'esterno senza impiego cioè di mezzi artificiali o di particolare agilità personale, sia difesa, per tutta la sua estensione da robusti serramenti di legno, materia plastica rigida, vetro antisfondamento, metallo o lega metallica, chiusi con serrature, lucchetti od altri idonei congegni manovrabili esclusivamente dall'interno, oppure protetta da inferriate fisse nel muro. Nelle inferriate e nei serramenti di metallo o lega metallica sono ammesse luci, se rettangolari, di superficie non superiore a 900 cmq. e con lato minore non superiore a

18 cm. oppure, se non rettangolari, di forma inscritta nei predetti rettangoli, o di superficie non superiore a 400 cmq.

Negli altri serramenti sono ammessi spioncini o feritoie di superficie non superiore a 100 cmq. Sono pertanto esclusi - in quanto non sia diversamente convenuto - i danni di furto avvenuti quando, per qualsiasi motivo, non esistano o non siano operanti i mezzi di protezione e chiusura sopra indicati, oppure commessi attraverso le luci di serramenti o inferriate, senza effrazione delle relative strutture o dei congegni di chiusura.

4) DEROGA MEZZI DI CHIUSURA DEI LOCALI

Resta espressamente convenuto fra le Parti che, in caso di sinistro:

- se l'introduzione dei locali avviene attraverso mezzi di protezione e chiusura non conformi a quanto previsto nella Condizione Aggiuntiva "Mezzi di chiusura dei locali", la Società corrisponderà all'Assicurato l'80% dell'importo liquidato a termini di polizza, restando il 20% rimanente a carico dell'Assicurato stesso;
- se l'introduzione dei locali avviene attraverso mezzi di protezione e di chiusura conformi a quanto previsto dalla suddetta Condizione Aggiuntiva "Mezzi di chiusura dei locali", ma viene accertato che altre aperture non erano ugualmente protette, la Società corrisponderà integralmente all'Assicurato l'importo liquidato a termini di polizza.

Pertanto, nel caso di assicurazione presso diversi assicuratori, l'indennità verrà determinata ai sensi dell'ART. 15 - *Assicurazione presso diversi Assicuratori* delle Condizioni Generali di Assicurazione, senza tener conto dello scoperto che verrà detratto successivamente dall'importo così calcolato.

5) RAPINA

L'assicurazione è estesa alla rapina. (Sottrazione di cosa mobile a chi la detiene, mediante violenza o minaccia alla persona stessa, avvenuta nei locali dell'esercizio anche quando le persone sulle quali viene fatta violenza o minaccia siano prelevate dall'esterno e siano costrette a recarsi nei locali stessi indicati in polizza).

Condizioni Particolari valide per tutte le Sezioni di Polizza

1) ONORARI DEI PERITI

La Società rimborserà, in caso di danno risarcibile a termini di polizza, le spese e gli onorari di competenza del perito che l'Assicurato avrà scelto e nominato conformemente al disposto delle Condizioni Generali di Assicurazione.

In nessun caso la Società risarcirà somma superiore al limite indicato nella SCHEDA DI POLIZZA, il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato previa detrazione per singolo sinistro dell'importo ivi indicato.

2) DENUNCIA CIRCOSTANZIATA DEI SINISTRI

A parziale modifica delle Condizioni Generali di Assicurazione, si stabilisce che l'obbligo della denuncia circostanziata da effettuare dall'Assicurato viene limitato alla presentazione dello stato particolareggiato degli enti colpiti o comunque danneggiati dal sinistro con l'indicazione del loro valore e della perdita subita. La presentazione dello stato particolareggiato dovrà avvenire entro un mese dalla data del sinistro.

Resta ferma la facoltà da parte della Compagnia di stabilire, valendosi anche di tutti i dati ed i documenti di cui dispone l'Assicurato, la quantità, la qualità ed il valore di tutte le cose garantite esistenti al momento del sinistro.

3) PROROGA PERIODO DI MORA

A parziale deroga dell'Art. 1901 del Codice Civile, si conviene di prorarre a 30 giorni il termine prescritto per il pagamento dei premi delle annualità successive.

4) TERMINI DENUNCIA SINISTRI

A parziale deroga degli Articoli Obblighi in caso di sinistro di cui alle Condizioni Generali di Assicurazione, si conviene tra le Parti di triplicare i termini di denuncia dei sinistri.

L'ASSICURATO/CONTRAENTE
